



COMUNE DI TREMESTIERI ETNEO

Provincia di Catania

Prot. n. 19225 del 14/11/2007

ORDINANZA N. 39 DEL 13/11/2007

ORARI DI APERTURA E CHIUSURA DEGLI ESERCIZI DI VENDITA AL DETTAGLIO

IL SINDACO

- Vista la legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28 di riforma della disciplina del commercio;
- Considerato che con l'entrata in vigore della nuova sopracitata legge, la materia relativa agli orari di apertura e chiusura al pubblico degli esercizi al dettaglio, viene disciplinata dagli artt. 12, 13 e 14;
- Visto il D.A. n. 1746 del 20/10/2000 relativo alla "Individuazione Comuni ad economia prevalentemente turistica e città d'arte" con il quale questo Comune, in attuazione dell'art. 13, comma 5, della L.R. 28/99, è stato inserito fra i Comuni ad economia prevalentemente turistica e città d'arte, senza alcuna limitazione territoriale e di tempo;
- Preso atto che con il predetto inserimento fra i Comuni ad economia prevalentemente turistica, questo Comune può procedere alla regolamentazione degli orari di apertura e chiusura al pubblico degli esercizi al dettaglio derogando da quelli che sono i limiti imposti dall'art. 12, commi 2, 4 e 5 della L.R. 28/99;
- Vista la nota prot.n. 333/X° del 19/10/2007 con il quale l'Assessore al ramo convoca le organizzazioni provinciali maggiormente rappresentative dei consumatori, delle imprese del commercio e dei lavoratori dipendenti per una modifica degli orari delle attività di vendita al dettaglio, in quanto, a seguito dello sviluppo sul territorio di centri commerciali, si ritiene opportuno incentivare il commercio facendo aprire la domenica ed i giorni festivi anche le attività del settore non alimentare;
- Visti i pareri espressi dai partecipanti alla riunione tenutasi il 25/10/2007 fra i rappresentanti delle organizzazioni sopra citate e l'Amministrazione Comunale;
- Tenuto conto che la legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28, ai fini dei corsi professionali e del rilascio delle autorizzazioni alla vendita, ha compreso tutte le voci e le categorie merceologiche in due settori:
I - Settore Alimentare;
II - Settore Non Alimentare;
- Quanto sopra premesso ed a modifica e revoca delle precedenti ordinanze,

ORDINA:

Articolo 1

Orari di apertura e chiusura

- 1) Con decorrenza immediata, nel territorio comunale, gli orari dei negozi e degli esercizi di vendita al dettaglio in sede fissa, con le esclusioni previste dall'art. 14, comma 1, della L.R. 28/99, come integrato dall'art. 27 della L.R. 23/12/2000, n. 30, sono disciplinati come segue:

LIMITI ORARIO			
(Senza distinzione stagionale)			
SETTORE ALIMENTARE:			
- da lunedì a sabato	APERTURA ore	7.00	
	CHIUSURA ore	22.00	
- domenica e festivi	APERTURA ore	7.00	
	CHIUSURA ore	22.00	
SETTORE NON ALIMENTARE:			
- da lunedì a sabato	APERTURA ore	7.00	
	CHIUSURA ore	22.00	
- domenica e festivi	APERTURA ore	9.00	
	CHIUSURA ore	22.00	

- 2) Nel rispetto dei superiori limiti, l'esercente può liberamente determinare l'orario di apertura e di chiusura del proprio esercizio.
- 3) Gli esercizi autorizzati alla vendita di prodotti sia del settore alimentare che di quello non alimentare, osserveranno gli orari relativi al settore merceologico che nella loro attività è prevalente. La prevalenza va determinata con riferimento al fatturato annuo.

Articolo 2

Deroghe per particolari giorni di festa

- 1) Nelle festività di Capodanno, Epifania, Pasqua, Natale e S. Stefano, dovranno essere osservati i seguenti orari:
 - Settore "Alimentare": apertura 7.00-14.00;
 - Settore "Non alimentare": chiusura.

Articolo 3

Pubblicità degli orari

- 2) L'esercente è tenuto a rendere noto al pubblico l'orario di effettiva apertura e chiusura del proprio esercizio mediante cartelli o altri mezzi idonei di informazione.

Articolo 4

Disposizioni finali

- 1) Le disposizioni della presente ordinanza non si applicano, a norma dell'art. 14, comma 1, della L.R. 28/99, come integrato dall'art. 27 della L.R. 23/12/2000, n. 30: alle attività di panificazione; alle rivendite di generi di monopolio; agli esercizi di vendita interni ai campeggi, ai villaggi ed ai complessi turistici e alberghieri; agli esercizi di vendita al dettaglio situati nelle aree di servizio lungo le autostrade, nelle stazioni ferroviarie, marittime ed aeroportuali; alle rivendite di giornali; alle gelaterie e gastronomie; alle rosticcerie ed alle pasticcerie; agli esercizi specializzati nella vendita di bevande, fiori, piante e articoli da giardinaggio, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, videocassette, opere d'arte, oggetti d'antiquariato, stampe, cartoline, articoli da ricordo e artigianato locale, nonché alle stazioni di servizio autostradali, qualora le attività di vendita previste dal presente comma siano svolte in maniera esclusiva o prevalente, ed alle sale cinematografiche. Le disposizioni della presente ordinanza non si applicano altresì agli esercizi che effettuano esclusivamente vendite attraverso apparecchi automatici in appositi locali a ciò adibiti.
- 2) Per quanto non espressamente riportato nella presente ordinanza, si rimanda alle disposizioni contenute nella legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28.
- 3) La Polizia Municipale e gli agenti della forza pubblica sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza

Tremestieri Etneo, li 13 novembre 2007

f.to IL SINDACO

Dr. Salvatore Giuffrida

